

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-111 del 13/01/2021
Oggetto	DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA - NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE (Imp. Via Giardini n. 1355, BAGGIOVARA) MODENA. Rif. Prot. n. 287537/2020/318 SUAP del Comune di Modena. Rif. Prat. n. 30122/2020 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-128 del 13/01/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici GENNAIO 2021 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. MODIFICA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA - NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE (Imp. Via Giardini n. 1355, BAGGIOVARA) MODENA.

Rif. Prot. n. 287537/2020/318 SUAP del Comune di Modena.

Rif. Prat. n. 30122/2020 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 2, prevede, in caso di modifica sostanziale degli impianti, la presentazione, da parte del gestore degli impianti, di domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

L'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA, avente sede legale in comune di Modena, v. del Pozzo n. 71, quale gestore dell'impianto **NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE**, ubicato in comune di Modena, v. Giardini n. 1355, Baggiovara, in data 10/11/2020 ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 13/11/2020 con prot. n.164440, relativa al titolo ambientale Acqua;

La ditta nello stabilimento di cui sopra effettua attività ospedaliera;

La domanda è stata perfezionata con la documentazione integrativa volontaria assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena in data 29/12/2020 con prot. n.188626;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, la ditta chiede di ricomprendere nell'Autorizzazione Unica Ambientale i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125);
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della Legge 447/95, in materia di inquinamento acustico;

Con riguardo allo stabilimento di cui al presente atto, è ad oggi regolarmente in vigore l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva di Allegati Acqua, Aria, Impatto Acustico, adottata da ARPAE – SAC di Modena con Determinazione Dirigenziale n. 3713 del 07/08/2020;

Nel corso dell'iter istruttorio sono stati acquisiti:

- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso da HERA SPA, prot. n. 921 del 07/01/2021;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), in merito agli scarichi idrici in pubblica fognatura, espresso dal Comune di Modena, prot. n. 5183 del 11/01/2021

La documentazione presente agli atti dei competenti Uffici di ARPAE-SAC di Modena consente di effettuare la relativa istruttoria;

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, si può procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, comprensiva di tutti i titoli ambientali necessari per lo svolgimento della attività nello stabilimento di cui al presente atto;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale sopra citata il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente a emissioni in atmosfera, impatto acustico, il proseguimento senza modifiche rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3713 del 07/08/2020, si provvede d'ufficio ad integrare nella modifica della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico senza apportare variazioni;

Nel contempo si rende necessario revocare l'Autorizzazione Unica Ambientale precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo.

Responsabile del procedimento è il Dott. Fausto Prandini, Funzionario unità A.U.A. e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali” consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli artt. 3 e 6 del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente all'**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA**, Gestore del **NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE**, ubicato in comune di Modena, V. Giardini n. 1355, Baggiovara, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 3713 del 07/08/2020;

3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).

- Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.

- Allegato Impatto Acustico - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;

5) di disporre che il presente provvedimento ha **durata pari a 15 anni con scadenza al 14/01/2036**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato da SUAP competente.

A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente del SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.

6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;

7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;

8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP del Comune di Modena;

9) di informare che:

a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura	Comune di Modena
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Modena

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico del Comune di Modena, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte del S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile del Servizio
 Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
 Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA - NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE (Imp. Via Giardini n. 1355, BAGGIOVARA) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) <ul style="list-style-type: none">- Acque reflue industriali in pubblica fognatura- Acque industriali assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA presso il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense, Via Giardini 1355, loc. Baggiovara, Modena, svolge attività ospedaliera e intende modificare gli scarichi idrici rispetto alla condizione autorizzata da Arpae - SAC di Modena con determina n. 3713 del 07/08/2020.

Relativamente agli scarichi di acque reflue si avrà la seguente configurazione:

- dai reparti di degenza sono originate acque reflue dai servizi igienici, dai vuotatoi con lavapadelle e dalle cucinette di reparto, mentre dall'area servizi (laboratorio analisi e microbiologia, pronto soccorso, comparto operatorio) sono originate acque reflue dai servizi igienici;
- le acque nere provenienti dai wc-bagni e dagli scarichi delle lavapadelle sono trattate in fosse biologiche e, unitamente alle acque reflue provenienti dai bidet, dalle docce, dai lavabi e dalla cucinette, sono convogliate nella pubblica fognatura di Via Giardini;
- le acque reflue derivanti dal laboratorio, dalle sale autoptiche e dal locale di decontaminazione delle ambulanze sono stoccate in apposite vasche di raccolta non collegate alla fognatura. Tali vasche sono dotate di sistema di allarme in caso di raggiungimento del livello massimo e sono svuotate periodicamente a cura di ditte specializzate;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture, sui piazzali scoperti e sulla viabilità interna sono raccolte tramite condotta dedicata e sono recapitate nel Cavo Cerca. Sono stati completati in data 28/06/2013 i lavori di realizzazione della vasca, prevista dal piano di gestione delle acque meteoriche, per la raccolta di eventuali fuoriuscite di olio diatermico dagli impianti posti in copertura della centrale termica.
- La domanda di modifica in questione riguarda le acque reflue industriali generate da nuovi macchinari che saranno installati nel laboratorio di analisi per lo svolgimento di esami su sangue e urine in modo automatico. I reflui originati da tali macchinari saranno trattati in un impianto biologico con fanghi attivi e sistema MBR collocato in un locale tecnico areato posto nell'interrato dell'Ospedale, lontano dai reparti di degenza; i reflui depurati saranno recapitati alla pubblica fognatura di Via Giardini previo trattamento in apposito impianto di disinfezione. È prevista la realizzazione di un pozzetto di ispezione per il campionamento dei reflui a valle dell'impianto di disinfezione.

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena dichiara che nello scarico non sono presenti sostanze pericolose di cui al D.Lgs. 152/2006.

Dal laboratorio di analisi saranno inoltre prodotti:

- reflui derivanti da specifiche attività di laboratorio già esistenti che continueranno ad essere raccolti in apposite vasche non collegate alla rete fognaria e conferiti conformemente alla normativa in vigore in materia di rifiuti;
- scarichi di servizi igienici, lavaocchi e lavabi (in cui non è previsto il lavaggio di vetrerie e attrezzature di laboratorio) conferiti alla pubblica fognatura tramite la rete fognaria nera dell'ospedale.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della DGR 1053/03, le acque trattate mediante fosse biologiche derivanti dai servizi igienici, dai vuotatoi con lavapadelle e dalle cucinette di reparto, dai lavaocchi e dai lavabi del laboratorio (in cui non è previsto il lavaggio di vetrerie e attrezzature di laboratorio) sono classificate come "acque reflue industriali assimilate alle domestiche".

Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06, le acque reflue provenienti dai nuovi macchinari che saranno installati nel laboratorio di analisi per lo svolgimento di esami su sangue e urine in modo automatico e trattate dall'impianto di depurazione e disinfezione di cui sopra, confluenti in pubblica fognatura mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue industriali".

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto nonché tramite due pozzi privati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale, comprensiva dell'allegato Acqua, adottata da ARPAE- SAC Modena con Determinazione n. 3713 del 07/08/2020.

Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale e le successive integrazioni volontarie del 29/12/2020.

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera Spa ha espresso parere favorevole con prescrizioni con prot. n. 921 del 07/01/2021 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

Il Comune di Modena, considerato che:

- l'ubicazione dell'impianto di trattamento in un locale tecnico e areato posto nell'interrato dell'ospedale, lontano dai reparti di degenza, garantisce maggior salvaguardia del contesto ospedaliero in caso di malfunzionamenti o di formazione di miasmi;

- la presenza di un impianto di disinfezione degli scarichi in uscita dal depuratore garantisce sufficiente tutela per la pubblica fognatura;

con prot. 5183 del 11/01/2021 ha espresso parere favorevole allo scarico delle acque reflue industriali generate dai nuovi macchinari per l'analisi di sangue e urine che saranno collocati presso il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino-Estense, via Giardini 1355, nel rispetto delle prescrizioni formulate da Hera SPA nel proprio parere prot. 921 del 07/01/2020.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

È autorizzato il direttore del Servizio Unico Attività Tecniche dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, per il Nuovo Ospedale Civile S. Agostino - Estense di Modena, Via Giardini 1355, loc. Baggiovara, a scaricare nella pubblica fognatura di Via Giardini le acque reflue industriali (solo scarico macchinari laboratorio) e le acque reflue industriali assimilate alle domestiche (complessivo della struttura ospedaliera e altri scarichi laboratorio) derivanti dallo svolgimento di attività ospedaliera, in conformità a quanto riportato negli allegati tecnici all'istanza di autorizzazione unica ambientale, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) Si stabilisce in circa **1.460 metri cubi annui** il quantitativo massimo di acque reflue industriali scaricabili dall'ospedale.
- 2) In merito alla modifica richiesta relativa al solo scarico del laboratorio, viste le integrazioni presentate in data 29/12/20, si specifica che tale scarico è da classificare come scarico acque reflue industriali e solo per lo scarico dei reflui da laboratorio scaricati dal depuratore a fanghi attivi e che pertanto deve rispettare i limiti della tab. 3 All. 5 D.lgs. 152/06, per lo scarico in pubblica fognatura.
- 3) Parte degli scarichi del laboratorio non sono trattabili dal depuratore e tali scarichi devono essere conferiti come rifiuti sanitari.
- 4) Lo scarico dei servizi igienici e delle doccette si classifica come gli altri scarichi della struttura ospedaliera assimilati alle acque reflue domestiche.
- 5) I valori limite di cui ai punti 2 non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 6) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 7) Il pozzetto di prelievo campioni posto a valle del depuratore a fanghi a MBR e a monte del punto di innesto delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura di Via Giardini, dovrà essere mantenuto accessibile per i

sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e da Hera, nonché dovrà avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo e ricevere unicamente gli scarichi industriali.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 8) Lo scarico del laboratorio in pubblica fognatura deve essere sottoposto continuativamente a trattamento di disinfezione, con ipoclorito o acido peracetico o altro trattamento di disinfezione, per garantire le reti pubbliche civili e gli operatori dalla potenziale pericolosità dei reflui scaricati.
- 9) Si prescrive l'installazione di un contatore volumetrico dello scarico da laboratorio trattato nel depuratore biologico a valle di questo o installato in modo da garantire il conteggio dei volumi industriali scaricati; entro il 28/02/2021 dovrà essere comunicata ad Hera spa, al Comune e ad Arpae l'installazione del contatore volumetrico.
- 10) L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA dovrà provvedere alla periodica pulizia dei pozzetti e delle fosse biologiche e dei fanghi del depuratore biologico del laboratorio tramite mezzo auto-spurgo con conferimento a ditte autorizzate; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
Tale documentazione deve contenere:
 - i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
 - indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza l'impianto di depurazione, compresa la periodica pulizia dei pozzetti;
 - i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi e di raffreddamento);
 - i quantitativi di fanghi derivanti dall'impianto di depurazione e la relativa destinazione;
 - il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;
- 11) Esiste un piano per la gestione di eventuali fuoriuscite dalle vasche di raccolta delle acque reflue derivanti dal laboratorio, e una serie di allarmi per la gestione delle emergenze nel funzionamento del depuratore. Si prescrive sia mantenuto in corretto funzionamento ed efficienza.
- 12) Devono essere gestiti correttamente i telecontrolli presenti sulle 5 vasche di raccolta reflui speciali secondo il Piano di Gestione redatto dall'Azienda e trasmesso in data 11/10/2017 prot. 20943. Tale piano deve essere reso disponibile in fase di controlli ed ispezioni da parte degli organi di controllo.
- 13) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena. In particolare è vietato lo scarico di sostanze pericolose nei reflui derivanti dai macchinari del laboratorio, dalle camere autoptiche od operatorie, dalle operazioni di decontaminazione delle ambulanze o altri reflui di natura pericolosa o radioattiva.
- 14) Dovranno essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi.
- 15) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 16) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad ARPAE Modena (SAC e ST distretto Area Centro), al Comune di Modena e al gestore del Servizio Idrico Integrato di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 17) Entro 30 giorni dal rilascio dell'AUA deve essere sottoscritto il contratto di scarico previsto dalla DGR 1480/10 con il gestore del S.i.i. Hera spa nel quale verranno definiti la frequenza ed il numero dei campiona-

menti di controllo e le loro modalità, anche con laboratorio terzo certificato, e stabilita la presentazione della dichiarazione annuale dei volumi di scarico.

- 18) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere inviata al SAC di ARPAE Modena copia della denuncia dei consumi idrici e delle analisi delle acque reflue, presentate al gestore delle fognature pubbliche per il calcolo del canone di fognatura e depurazione
- 19) Entro il 30 aprile 2025, il 30 aprile 2030 e il 30 aprile 2035 dovrà essere inviata al SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i relativi volumi di scarico.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA - NUOVO OSPEDALE CIVILE
S.AGOSTINO-ESTENSE (Imp. Via Giardini n. 1355, BAGGIOVARA) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269, della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

L'AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE DI MODENA (AUSL) gestore del NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO–ESTENSE, che svolge attività ospedaliera, è autorizzata alle emissioni in atmosfera negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Giardini n. 1355, loc. Baggiovara, come da Allegato Aria alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3713 del 07/08/2020, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

- N. 1-2 - CENTRALE TERMICA - GENERATORI 1 E 2 A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 2,200 MWt CAD. PER PRODUZIONE VAPORE

- N. 3-4-5-6 - CENTRALE TERMICA - GENERATORI 3, 4, 5 E 6 A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 3,000 MWt CAD. PER PRODUZIONE ACQUA CALDA (Medi impianti termici civili)

- N. 7 - CENTRALE TERMICA - GENERATORE 7 A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 1,400 MWt PER PRODUZIONE VAPORE

- N. 8 - CENTRALE TERMICA - GENERATORE 8 (di scorta in caso di fermata di E7) A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 1,400 MWt PER PRODUZIONE VAPORE

- N. 9 - COGENERATORE 9 - MOTORE GE JEMBACHER 4 TEMPI, AD ACCENSIONE COMANDATA, A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 2,719 MWt PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CALDA

- N. 10 - COGENERATORE 10 - MOTORE GE JEMBACHER 4 TEMPI, AD ACCENSIONE COMANDATA, A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 2,719 MWt PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CALDA

- GRUPPO ELETTRICO PRINCIPALE - MATRICOLA 6571 - A GASOLIO, DI POTENZA PARI A 1410 kW

- GRUPPO ELETTRICO 1 - MATRICOLA 6201 - A GASOLIO, DI POTENZA PARI A 739 kW

- GRUPPO ELETTRICO 2 - MATRICOLA 6237 - A GASOLIO, DI POTENZA PARI A 563 kW

- GRUPPO ELETTRICO 3 - MATRICOLA 6200 - A GASOLIO, DI POTENZA PARI A 739 kW

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la dichiarazione della ditta, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, che, relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono intervenuti cambiamenti rispetto alla condizione già autorizzata da ARPAE-SAC di Modena con Determinazione n. 3713 del 07/08/2020, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera dell'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA, gestore del NUOVO OSPEDALE CIVILE S. AGOSTINO-ESTENSE ubicato in comune di Modena, v. Giardini n. 1355, loc. Baggiovara, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTI DI EMISSIONE N. 1-2 - CENTRALE TERMICA

- GENERATORI 1 E 2 A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 2,200 MWt CAD. PER PRODUZIONE VAPORE

portata massima	2879	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	11	m CAD.
durata	24	h/g CAD.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	280	mg/Nmc (*)

PUNTI DI EMISSIONE N. 3-4-5-6 - CENTRALE TERMICA

- GENERATORI 3, 4, 5 E 6 A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 3,000 MWt CAD. PER PRODUZIONE ACQUA CALDA (Medi impianti termici civili)

portata massima	3400	Nm ³ /h CAD.
altezza minima del camino	11	m CAD.
durata	24	h/g CAD.

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Monossido di carbonio (CO)	100	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	185	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - CENTRALE TERMICA a funzionamento alternato con E8

- GENERATORE 7 A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 1,400 MWt PER PRODUZIONE VAPORE

portata massima	1608	Nm ³ /h
altezza minima del camino	11	m
durata	10	h/g (o in stand by)

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	300	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 8 - CENTRALE TERMICA a funzionamento alternato con E7

- GENERATORE 8 (di scorta in caso di fermata di E7) A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 1,400 MWt PER PRODUZIONE VAPORE

portata massima	1608	Nm ³ /h
altezza minima del camino	11	m
durata	10	h/g (o in stand by)

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	5	mg/Nmc (*)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (*)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	300	mg/Nmc (*)

PUNTO DI EMISSIONE N. 9 - COGENERATORE 9 -

MOTORE GE JEMBACHER 4 TEMPI, AD ACCENSIONE COMANDATA, A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 2,719 MWt PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CALDA

portata massima	4538	Nm ³ /h
altezza minima del camino	14	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	30	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc (**)
Monossido di carbonio (CO)	300	mg/Nmc (**)

Impianto di depurazione: Catalizzatore ossidativo

PUNTO DI EMISSIONE N. 10 - COGENERATORE 10

- MOTORE GE JEMBACHER 4 TEMPI, AD ACCENSIONE COMANDATA, A GAS METANO, DI POTENZA PARI A 2,719 MWt PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA CALDA

portata massima	4538	Nm ³ /h
altezza minima del camino	14	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	30	mg/Nmc (**)
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc (**)
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	250	mg/Nmc (**)
Monossido di carbonio (CO)	300	mg/Nmc (**)

Impianto di depurazione: Catalizzatore ossidativo

(*) limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

(**) limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

I generatori di cui alle emissioni n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 possono essere alimentati con Gasolio con contenuto di Zolfo non superiore allo 0,20% (m/m) solo nel caso di emergenza (sospensione fornitura gas naturale) e dovranno essere gestiti nel rispetto dei seguenti limiti di emissione e prescrizioni:

Polveri	100 mg/Nmc (***)
NOX (come NO ₂)	500 mg/Nmc (***)
SOX (come SO ₂)	1700 mg/Nmc (***)

(***) limiti riferiti ad un tenore di Ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

Prescrizioni

1. Due anni prima delle scadenze per l'adeguamento ai valori limite di emissione di cui all'art.273-bis punto 5 (Medi impianti di combustione), ovvero **entro il 1° gennaio 2023** per i generatori collegati alle emissioni nn. 3, 4, 5, 6, 9 e 10 ed **entro il 1° gennaio 2028** per le emissioni nn.1, 2, 7 e 8, il gestore degli impianti dovrà presentare specifica Domanda di autorizzazione. In caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli previsti al comma 5 il gestore comunica tale condizione all'autorità competente.

2. Relativamente ai Medi impianti di combustione, a partire dal **31/12/2020**, il Gestore:

- dota gli impianti di sistema di regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- archivia e mette a disposizione dell'autorità di controllo i risultati dei monitoraggi di propria competenza, nei modi previsti dall'Appendice 4-bis, associata al punto 5-bis 2, dell'allegato VI alla Parte Quinta, del D.Lgs 152/06;

3. Il gestore degli impianti deve comunicare, a mezzo fax, con almeno 48 ore di anticipo a ARPAE – SAC e Distretto competente la necessità di utilizzare il gasolio per prove o per eventuali interruzioni della fornitura del gas; in tale ultimo caso in allegato alla comunicazione di cui sopra dovrà essere trasmesso nota dell'Ente erogatore che attesti l'impossibilità di procedere alla fornitura del gas metano ed il periodo interessato alla sospensione. Il gestore dovrà inoltre valutare la qualità delle emissioni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodi UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchio e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- ⌚ metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- ⌚ metodi normati e/o ufficiali
- ⌚ altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MAUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, sono riportati nella successiva Tabella che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la Tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Tabella: Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008

Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); • UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 13284-1:2017 (*); • UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); • ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)
Monossido di Carbonio (CO)	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 15058:2017 (*); • ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14791:2017 (*); • UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	<ul style="list-style-type: none"> • UNI EN 14792:2017 (*); • ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); • ISO 10849 (metodo di misura automatico); • Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in Tabella;
- altri metodi emessi da UNI e/o EN e/o ISO specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati in Tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione:

- n. 1 e 2: Portata e Ossidi di azoto
- 3, 4, 5 e 6: Portata, Ossidi di azoto e Monossido di carbonio
- 7 e 8: Portata e Ossidi di azoto;
- n. 9 e 10: Portata, Ossidi di azoto e Monossido di carbonio.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE–Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA - NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE (Imp. Via Giardini n. 1355, BAGGIOVARA) MODENA.

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico” detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i “Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001”.

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di “Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico”.

B - PARTE DESCRITTIVA

L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA, che svolge attività ospedaliera, è autorizzata all’utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Modena, v. Giardini n. 1355, loc. Baggiovara, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 3713 del 07/08/2020, per la seguente configurazione, che rimarrà invariata:

Così come è descritto nella valutazione previsionale d’impatto acustico presentata in data 12/02/2019 dal richiedente ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L. 447/95, l’esercizio dell’attività produttiva comporta l’uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell’attività ovvero **Sorgenti esistenti**
 - macchine di trattamento Aria (UTA) poste sulla terrazza del primo piano del corpo sud del complesso ospedaliero
 - centrale di cogenerazione posta all’interno dell’area ospedaliera
 - traffico veicolare sulla viabilità circostante

- traffico veicolare nei parcheggi limitrofi
- traffico ferroviario sulla linea Modena – Sassuolo

Nuova sorgente

- installazione di nuova macchina di trattamento Aria (UTA) da collocare sulla copertura del primo piano del corpo sud del complesso ospedaliero;
- la principale sorgente di rumore è rappresentata dall'impianto di cogenerazione i cui componenti rumorosi sono principalmente: due motori cogeneratori posizionati all'interno di un locale prefabbricato, due dissipatori posizionati all'esterno, sistema di ventilazione a servizio del locale trasformatori ubicato in copertura, due camini di emissione fumi;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe I “Aree prevalentemente protette”, con valore limite di immissione diurno pari a 50 dBA e notturno pari a 40 dBA;
- i ricettori sensibili individuati sono
R3, R4 ed R5 edifici residenziali, più vicini alle sorgenti sonore, a sud dell'ospedale
R1 ed R2 due facciate della scuola materna a ovest dell'ospedale;
- i ricettori residenziali più prossimi distano circa 60m dalle sorgenti e si collocano in classe IV “Aree di intensa attività umana” con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 65 dBA e 55 dBA; sono inoltre stati considerati quali ricettori le camere di degenza dell'ospedale, distanti circa 70m dalle sorgenti e collocate in classe I “Aree particolarmente protette” con valori limite di immissione diurno e notturno rispettivamente pari a 50 dBA e 40 dBA;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limiti di zona e/o differenziali presso i ricettori considerati.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Centro Modena, prot. n. 11761 del 24/01/2020;

Considerato che con la Domanda di Modifica Sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta ad ARPAE-SAC di Modena in data 13/11/2020, assunta agli atti con prot. n. 164440, il richiedente dichiara, consapevole delle sanzioni e delle pene previste dalla Legge in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e di false attestazioni, relativamente all'impatto acustico, l'invarianza delle condizioni di esercizio rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 3713 del 07/08/2020, si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'installazione e l'utilizzo, presso il NUOVO OSPEDALE CIVILE S.AGOSTINO-ESTENSE, posto in comune di Modena, via Giardini n. 1355, loc.

Baggiovara, delle sorgenti di rumore a servizio dell'**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA**, secondo la configurazione descritta nella valutazione previsionale d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico sopra citata, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.